



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net



IL SINDACO

ORDINANZA N. 84 del 24 aprile 2018

OGGETTO: DIVIETO DI INTRODURRE BEVANDE DI QUALSIASI NATURA IN CONTENITORI DI VETRO NELLE VIE CURIEL - DANTE E FIUME IN OCCASIONE DELL' EVENTO "MUSICA LIBERA" DEL 24.4. 2018 E NELL'AREA PERIMETRATA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "RALF IN BIKINI 2018" DEL 25.4.2018

IL SINDACO

Considerato che il giorno 24 Aprile 2018 si svolgerà la manifestazione “**Musica Libera**”, nel tratto ricompreso tra le vie: Curiel, Dante e Fiume con previsione di un notevole afflusso di persone (Giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 3.4.2018);

Considerato che il giorno 25 Aprile 2018 si svolgerà la manifestazione denominata “RALF in BIKINI mezzogiorno-mezzanotte”, riguardante in particolare, tutta l'area antistante il Parco Navi compresa tra la via del Turismo, via Corso Italia (dal confine del Comune di Misano A. alla rotatoria di via Toscana), via Carducci dall'intersezione con via Del Turismo, piazzale delle Nazioni e via Gori fino al sottopasso e tratto di arenile compreso tra gli stabilimenti balneari ll6 e 117, con previsione di notevole afflusso di persone;

Vista l'ordinanza n.79 del 18 aprile 2018 emessa dal Comando di Polizia Municipale di Cattolica ;

Visto che appare di particolare rilievo il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arrecando un danno al decoro cittadino e costituendo un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del gestore del servizio;

Ritenuto ai fini di prevenzione e di tutela della sicurezza urbana, istituire il divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro per prevenire eventuali episodi di violenza che possano risultare aggravati dal lancio o dall'uso improprio di bottiglie di vetro ;

Ritenuto di dover estendere temporaneamente il divieto di cui sopra agli esercizi pubblici, attività commerciali e operatori su area pubblica nelle zone in cui si svolgono le manifestazioni in oggetto, al fine di impedire la vendita per asporto di bevande, di qualsiasi natura in bottiglie di vetro, per evitare che possano essere utilizzate come strumenti contundenti, fermo restando comunque il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori come stabilito dalla normativa vigente;

Visti:

- D.Lgs. 267/2000 e s.m. i, art. 54 "attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e relativamente” c. 4, relativamente alla possibilità di emettere ordinanze contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- D.M. 5 agosto 2008, pubblicato in G.U. 9 agosto 2008, n.º 186 recante: “ Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione”;
- L. 689/91 e s.m.;
- R.D. 773 / 1931 e successivo Regolamento di esecuzione;
- D.Lgs 114/ 1998 s.m.i.;
- L.R. 12/99 e s.m.i;

- Visto il D. L. gs. 114/98;
- Lo Statuto dell'Ente.

ORDINA

in occasione delle **Manifestazioni** sopra riportate, **dalle 18 del giorno 24 aprile 2018 per l'intera giornata del 25 Aprile 2018:**

- **“Musica Libera”**, 24 aprile nel tratto ricompreso tra le vie: Curiel, Dante e Fiume;
 - **“RALF in BIKINI mezzogiorno-mezzanotte”** del 25 aprile 2018, manifestazione che interesserà tutta l'area antistante il Parco Navi compresa tra la via del Turismo, via Corso Italia (dal confine del Comune di Misano A. alla rotatoria di via Toscana), via Carducci dall'intersezione con via Del Turismo, piazzale delle Nazioni e via Gori fino al sottopasso e tratto di arenile compreso tra gli stabilimenti balneari ll6 e 117, (come dal Piano di Sicurezza approvato in Prefettura e depositato agli atti);
1. **è fatto divieto di vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro nelle aree sopra riportate; tutte le bevande dovranno essere servite in bicchieri a perdere e non in bottiglie e similari contenitori;**
 2. **è vietato comunque a chiunque introdurre all'interno del perimetro delle manifestazioni bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e similari;**

INFORMA

che è vietato l'esercizio del commercio ambulante itinerante su tutta l'area a mare della linea ferroviaria;

Fatte salve le norme penali in materia, l'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza costituisce violazione ai sensi dell'art.17 bis. c. 3 del TULLPS, approvato con R.D. 773 / 1931, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 154,00 ad €. 1.032,00, pagamento in misura ridotta entro 60 gg.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato. L'inosservanza verrà perseguita a norma dell'art. 650 CP.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Questura di Rimini, alla Tenenza Carabinieri di Cattolica, alla Guardia di Finanza di Cattolica, alle Associazioni di categoria.

Cattolica, 24/04/2018

IL SINDACO
GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)